

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

* * *

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE – PROCEDURA FAMILIARE-
e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 65 e ss. del C.C.I.I.**

DEBITORI

GERMANO Rosario <c.f. GRMRSR79L05B963S> e **CATALLI Katia** <c.f. CTLKTA81R43Z112S> entrambi residenti in Lanciano (CH), alla Via Ignazio Silone 15\A, e assistiti dall'Avv. Francesco Cacciola >CCCFNC87L23F839W> con studio in Salerno, al Corso Garibaldi n. 124/2, e-mail: sovraindebitamentodb@gmail.com, PEC: studioglecacciola@pec.it.

GESTORE INCARICATO

Avv. Biancamaria Bucco, <c.f. BCCBCM73C50E435H>, con studio in Lanciano, alla via Carlo Mozzagrugno 6, indirizzo pec: avvocato.biancabucco@pec.giuffre.it, e-mail: bianca.bucco@gmail.com, tel e fax 0872/714385

INDICE

1) Premesse	1
2) Attestazioni preliminari	3
2.1. dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista	
2.2. riepilogo delle attività svolte	
2.3 individuazione dell'istituto giuridico	
3) Composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il fabbisogno	4
4) quadro patrimoniale e reddituale della famiglia	6
5) verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori	7
6) Indicazione dei costi della procedura	11
7) Origine dello stato di indebitamento	12
8) Proposta di ristrutturazione dei debiti	13
9) piano di ristrutturazione dei debiti	14
10) Valutazione delle cause del sovraindebitamento	15
11) Indicazione della valutazione del merito creditizio	16
12) Conclusioni e attestazione	17

1. PREMESSE

Il sottoscritto avv. Biancamaria Bucco, <c.f. BCCBCM73C50E435H>, nata a Lanciano il 10/03/1973 con studio in Lanciano, alla via Carlo Mozzagrugno 6, iscritto all'albo degli

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Lanciano a decorrere dal 27/10/2000 n. iscrizione 248, (pec: avvocato.biancabucco@pec.giuffre.it), è stato nominato in data 23/01/2025 dall'OCC –Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano- (v. allegati 1) e 2), quale professionista incaricato di assistere i debitori nella predisposizione del ricorso ex art. 67 CCII e di valutare l'ammissibilità dell'istanza di accesso alla procedura da sovraindebitamento presentata dal sig. **GERMANO Rosario <c.f. GRMRSR79L05B963S>** nato a Caserta (CE) il 05/07/1979 e dalla sig.ra **CATALI Katia <c.f. CTLKTA81R43Z112S>** nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 3/10/1981, entrambi residenti in Lanciano (CH) – alla Via Ignazio Silone 15/A, domiciliati presso lo studio dell'avvocato dall'Avv. Francesco Cacciola >CCCFNC87L23F839W> con studio in Salerno, al Corso Garibaldi n. 124/2, e-mail: sovraindebitamentodb@gmail.com, PEC: studiolegalecacciola@pec.it, d'ora in poi anche solo “debitori” o “ricorrenti”.

VERIFICATO INOLTRE CHE

- I ricorrenti hanno presentato, all'OCC –Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano-, richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a seguito della quale hanno predisposto ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex artt. 65 e ss. C.C.I.I..
- Il suddetto ricorso è corredato, per ognuna delle parti, della seguente documentazione:
 - elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - consistenza e composizione del patrimonio (elenco dei beni di proprietà);
 - elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto;
 - certificato storico dello stato di famiglia;
 - elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al relativo mantenimento;
 - giustificativi delle spese correnti per il mantenimento del nucleo familiare;
 - Centrale rischi
 - CRIF
 - Certificato CTC (consorzio tutela del credito).

Requisiti di ammissibilità

Gli istanti si trovano in una situazione di sovra indebitamento come definito dall'art. 2 comma 1, lett. c) CCII, ossia in uno *stato di crisi o di insolvenza del consumatore* e vanno inquadrati nella qualifica di “consumatore” inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Lo stato di sovraindebitamento, presente già al momento della presentazione del ricorso, fa ritenere che i debitori non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni anche nel prossimo futuro poiché i flussi di cassa non sono adeguati a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

Come verrà in seguito meglio dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.

Si rileva che

- a) I ricorrenti non risultano aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I. e non sono soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Codice della crisi;
- b) Si sono impegnati a fornire supporto e collaborazione al Gestore della Crisi per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto Gestore deposita

RELAZIONE sul PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex artt. 65 e ss. del C.C.I.I. e ATTESTAZIONE ex art. 67, comma 4, CCII

2) ATTESTAZIONI PRELIMINARI

2.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Lo scrivente professionista, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di non essere legata ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetta, inabilitata, fallita o condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori persone fisiche;
- di non essere legata ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito/a in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C. (così come previsto dal regolamento dell'OCC). Ai fini della predisposizione del piano della

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto/a ha determinato il compenso in € 5.935,13 comprensivo di spese generali ed oltre oneri di legge, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dai debitori.

2.2. Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

Breve riepilogo delle attività svolte, quali, tra le altre:

- accesso alla banca dati degli archivi pubblici;
- richiesta certificati (procedure esecutive mobiliari in corso e carichi pendenti);
- incontri con i debitori;
- attività di circolarizzazione verso creditori istituzionali, quali INPS, INAIL, Comune di Lanciano, Soget, Comune di Monte Nero di Bisaccia, Comune di Caserta, AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE varie sedi competenti, ecc.);
- richiesta contratti di finanziamento e precisazioni del credito;
- attività di circolarizzazione verso i creditori indicati dai ricorrenti

2.3 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso

Il sottoscritto Gestore ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dai ricorrenti, secondo lo schema del "piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 66 e seguenti del C.C.I.I. Gli stessi infatti sono conviventi, coniugati in regime di separazione dei beni, ed il sovraindebitamento ha avuto origine comune ed è stato contratto per le esigenze della famiglia.

Si tratta di un nucleo familiare composto, alla data di presentazione della domanda, dai coniugi ed il figlio GERMANO Ciro nato il 2.8.2017.

I ricorrenti hanno contratto debiti inizialmente a seguito della nascita del figlio, poi per l'acquisto della prima casa (con il sistema del rent to buy con le problematiche che saranno precisate) da destinare ad abitazione del nucleo familiare e, successivamente, per far fronte alle esigenze della famiglia, come si specificherà di seguito nel dettaglio.

I coniugi hanno contratto matrimonio il 27/08/2020, ma la coppia aveva già instaurato una convivenza stabile dal 2016 e nel 2017 è nato il figlio minore.

3) COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE e SPESE per il SOSTENTAMENTO

I ricorrenti hanno indicato nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 che il nucleo familiare è così composto:

COMPONENTE	Luogo di nascita	Data di nascita	CODICE FISCALE
GERMANO Rosario	Caserta	05/07/1979	GRMRSR79L05B963S
CATALLI Katia	Francoforte sul	03/10/1981	CTLKTA81R43Z112S

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

	Meno (Germania)		
GERMANO Ciro	Lanciano	02/08/2017	GRMCRI17M02E435X

Le spese correnti indicate <all. 22> come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, come oggi composto, ammontano a complessivi euro 2.120,00 mensili, così di seguito nel dettaglio:

Tabella 1

SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE	
DESCRIZIONE	IMPORTO
canone locazione	€ 520,00
oneri condominiali	€ 30,00
spese alimentari	€ 500,00
utenze (acqua, luce, gas, ecc)	€ 200,00
utenza telefonica fissa e mobile	€ 80,00
spese mediche non convenzionate	€ 50,00
assicurazione e bollo (per entrambe le auto)	€ 180,00
carburante	€ 220,00
spese gestione auto (tagliando, revisione ecc.)	€ 30,00
spese scolastiche	€ 40,00
mensa scolastica	€ 70,00
attività ludiche e tempo libero	€ 30,00
spese per la cura della casa e della persona	€ 150,00
tasse e tributi vari (tari, IMU, tares, ecc.)	€ 20,00
TOTALE spese mensili	€ 2.120,00
TOTALE spese annuali	€ 25.440,00

I coniugi vivono in un appartamento condotto in locazione sito in Lanciano, alla via Ignazio Silone 15/A, in forza di contratto di locazione sottoscritto da entrambi gli istanti con la sig.ra Jasmine La Morgia <c.f. LMRJMN63A46A46Z614W> della durata di anni cinque con decorrenza 01/02/2021 e scadenza 31/01/26, al canone annuo di euro 6.240,00 (€ 520,00 mensili) (v. allegato 25). Le spese per oneri condominiali ammontano ad € 520,00 annui (€ 30,00 mensili). Il contratto è stato registrato in Lanciano al n 177 serie 3T.

A parere dell'esponente, e salvo diversa valutazione dell'Ill.mo Giudice adito, le spese indicate appaiono congrue per i seguenti motivi:

- sono corredate da adeguati giustificativi;
- sono in linea con i parametri di cui agli indicatori Istat per una famiglia della stessa tipologia e residente in un piccolo comune.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

I ricorrenti contribuiranno alla copertura delle spese per il mantenimento della famiglia nella misura del 50% ciascuno, destinando ai creditori le rispettive disponibilità residue ripartendole in proporzione ai propri debiti.

4) QUADRO PATRIMONIALE E REDDITTUALE DELLA FAMIGLIA

Per completezza espositiva si precisa che, come indicato dai ricorrenti:

La sig.ra Catalli svolge attività di lavoro dipendente dal 29/12/2022 presso la STELLANTIS EUROPE Spa <c.f. 07973780013> con sede legale in Torino, con la qualifica di operaia ed è inquadrata a tempo pieno nella sede di Atesa (CH) con un reddito mensile di circa € 1.750,00 (considerata la tredicesima mensilità). Precedentemente, dal 01/09/2009 prestava già attività di lavoro dipendente presso la SEVEL spa, società appartenente allo stesso gruppo dell'attuale datrice di lavoro.

Negli ultimi mesi il reddito è soggetto a delle flessioni poiché i dipendenti, a turno, vengono posti in cassa integrazione a causa di problemi legati alla produzione (la situazione che sta interessando lo stabilimento della Stellantis Europe può considerarsi un fatto notorio poiché riportato anche dalla stampa locale).

Attualmente sulla retribuzione mensile grava una cessione del quinto pari ad € 318,00 a favore della Compass ed un pignoramento del quinto sempre a favore di Compass, pertanto, la retribuzione al netto della cessione è pari a circa € 1.000,00 mensili.

La ricorrente ha sempre svolto attività di lavoro dipendente. La sede di lavoro è lo stabilimento di Atesa (CH) che dista circa 20 km dal Comune di residenza.

Il sig. Germano svolge attività di lavoro dipendente ed è assunto presso la STELLANTIS EUROPE Spa <c.f. 07973780013> con sede legale in Torino da agosto 2015, con contratto a tempo pieno ed indeterminato con mansioni di operaio nella sede di Atesa (CH) con una retribuzione mensile pari ad euro 1.750,00 circa (considerata la tredicesima mensilità). Sulla retribuzione attualmente gravano pignoramenti (un pignoramento presso terzi in favore di Compass), deleghe e cessioni (a favore di Fides) per un importo complessivo di circa € 700,00 e, pertanto, la busta paga al netto delle cessioni oggi ammonta ad € 1.000,00 circa.

Anche precedentemente il ricorrente svolgeva attività di lavoro dipendente. La sede di lavoro, anche per lui, è lo stabilimento di Atesa.

Negli ultimi mesi il reddito è soggetto a delle flessioni poiché per i dipendenti, a turno, viene disposta la cassa integrazione a causa di problemi legati alla produzione (la situazione che sta interessando lo stabilimento della Stellantis Europe può considerarsi un fatto notorio poiché riportato anche dalla stampa locale).

Secondo la scala di equivalenza per integrazione del reddito pari a 2,04 (per nucleo di due adulti e un figlio minorenni) moltiplicato per l'assegno minimo riferito al 2024 di € 1.000,00 (considerato che la modifica dell'art. 545 cpc ha innalzato l'assegno minimo impignorabile da €

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

702 ad € 1.000) la somma di € 2.040,00 rappresenta la soglia minima al di sotto della quale si ritiene che la famiglia non abbia un tenore di vita dignitoso.

Dalle dichiarazioni dei redditi del nucleo familiare emerge il seguente prospetto:

REDDITI	GERMANO ROSARIO	CATALLI KATIA	Reddito complessivo
Dichiarazione 2021 redditi 2020	€ 20.042,30	€ 21.403,84	€ 41.446,14
Dichiarazione 2022 redditi 2021	€ 22.471,28	€ 22.914,60	€ 45.655,88
Dichiarazione 2023 redditi 2022	€ 23.262,43	€ 21.403,84	€ 44.666,27

Il sig. Germano Rosario possiede una KIA Sportage targ. GB400ST immatricolata nel 2017. La sig.ra Catalli possiede una Fiat Panda Targ. DZ776YA immatricolata nel 2010. I coniugi utilizzano i mezzi per raggiungere il posto di lavoro e per le esigenze della famiglia. Non riescono ad utilizzare un'unica auto poiché hanno necessità di fare turni alternati per la gestione del figlio piccolo non potendo contare sulla collaborazioni di parenti o amici. I mezzi, inoltre, hanno un valore economico trascurabile.

L'utilizzo dei mezzi pubblici non è compatibile con gli orari di lavoro e le esigenze familiari.

Dalle verifiche effettuate dal gestore, il sig. Germano Rosario risulta proprietario per la quota di 167/1000 di un terreno dell'estensione di 224 mq ubicato nel Comune di Caserta individuato in catasto al foglio 58 part. 429. La quota di comproprietà risulta pervenuta al sig. Germano dalla successione della madre ed era quindi in comunione ereditaria.

In sede di incontro il sig. Germano non aveva dichiarato la proprietà del bene e successivamente è emerso che lui non era a conoscenza di esserne ancora proprietario. Lo stesso ha dichiarato che trattasi di un piccolo giardino annesso ad un immobile che, unitamente agli altri coeredi, aveva alienato (sempre per la quota di 167/1000) nel 2018 per atto notar Iodice Giovanni Domenico di Marcianise (CE) rep. 32839/15728 17/07/2018.

Probabilmente per errore la particella 429 non è stata inserita nell'atto, ma di fatto è in possesso dell'acquirente dalla data della compravendita. Il valore complessivo della particella secondo i valori OMI si attesta intorno ad € 1.000,00 quindi la quota di spettanza del sig. Germano avrebbe comunque avuto un valore economico trascurabile, quasi insignificante.

5) VERIFICA del SOVRAINDEBITAMENTO ed ELENCO DEI CREDITORI

SITUAZIONE DEBITORIA GERMANO ROSARIO

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
-----------	------------	--------	---------	-------

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

IFIS Investing NPL (ex Findomestic) quale fideiussore della moglie	5.12.17	€ 25.505,00 da considerare al 50%	€ 12.310,83 (residuo al 50%)	Chirografo (d.ing. 216.23)
COMPASS (carta+prestito)	Carta 15.1.18 Prestito 15.4.19	€ 13.153,87	€ 11.154,00	Chirografo (pignoramento in corso) d. ing. 149.22
AMCO (Gardant Bridge Servicing) ex BPER Banca	Fido 2020	€ 2.534,98	€ 2.534,98	chirografo
IFISIS Investing NPL (ex Deutsche Bank)	30.1.20	25.460,00	€ 16.942,00	Chirografo (d. ing. N. 18.25)
FIDES	1.10.24	€ 36.000,00	€ 34.200,00	Chirografo (cessione del quinto)
TOTALE finanziamenti			€ 77.142,39	
REGIONE Abruzzo Di cui € 755,00 ad AGENZIA ENTRATE Riscossione per recupero			€ 1.319,36	
Comune di Lanciano			€ 52,50	
TOTALE enti			€ 1.371,86	
TOTALE DEBITI			€ 78.514,25	

Quanto alle posizioni debitorie riportate in tabella, si specifica quanto segue:

GERMANO ROSARIO

AMCO

Il debito nei confronti di AMCO (in gestione alla Gardant Bridge Servicing spa) deriva da un fido di € 2.000,00 concesso su conto corrente aperto presso la BPER BANCA (rapp. N. 2589930 che alla data del 11.10.21 presentava un saldo di € 2.534,98).

COMPASS Banca spa il debito trae origine dai seguenti rapporti:

- carta di credito n. 32106270838 rilasciata in data 15.1.2018;
- prestito personale n. 20488287 di € 18.984,84 da rimborsare in 84 rate di € 226,00 mensili, sottoscritto in data 15.4.2019.

A fronte dell'inadempimento del sig. Germano, in forza dei predetti rapporti la Compass otteneva dal Tribunale di Lanciano il d. ing. n. 149/22 che condannava il debitore al pagamento della somma di € 13.153,87 oltre interessi e spese legali. Veniva successivamente notificato atto di precetto e poi il pignoramento presso terzi tutt'ora in corso.

Il credito secondo la precisazione del credito al gestore alla data del 14.3.25 ammonta ad € 11.154,20 con l'ultima rimessa del 10.3.25.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

IFIS NPL Investing spa

La posizione debitoria del sig. Germano nei confronti della IFIS NPL Investing deriva da due posizioni distinte:

- una posizione è relativa al finanziamento n. 1814328301 (rif. Pos. 6738085) originariamente stipulato con la DEUTSCHE Bank spa (poi MB Credit Solution, Revalea spa e poi Ifis) di € 25.460,00 (somma erogata € 16.470,00) contratto il 30/01/2020 rimborsabile in 120 rate da € 218,27. A fronte dell'inadempimento del sig. Germano, in forza dei predetti contratti, la IFIS Npl Investing otteneva dal Tribunale di Lanciano il d. ing. n. 19/25 che condannava il debitore al pagamento della somma di € 16.942,38 oltre interessi e spese legali.
- Un'altra deriva dalla fideiussione sottoscritta in favore della moglie per il finanziamento n. 20164964630115 contratto dalla sig.ra Catalli in data con FINDOMESTIC BANCA Spa.

Per quest'ultima posizione, a fronte dell'inadempimento la società creditrice ha agito per il recupero del credito ed ha ottenuto dal Tribunale di Lanciano il d. ing. N. 216/23 che condannava i sig.ri Germano e Catalli al pagamento della somma di € 25.505,15 oltre interessi e spese legali. In forza del predetto titolo la società IFIS ha intrapreso un'azione esecutiva, pignoramento presso terzi, nei confronti del sig. Germano ed una autonoma nei confronti della sig.ra Catalli. Pertanto, il debito relativo al finanziamento contratto dalla sig.ra Catalli e garantito con fideiussione dal marito andrà imputato nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge.

FIDES

Contratto di finanziamento n. 647638 con cessione del quinto dello stipendio per € 36.000,00 stipulato in data 1.10.24. Somma erogata € 24.719,78 da restituire in 120 rate mensili da € 300,00 ciascuna. Il presente finanziamento veniva utilizzato dal debitore per estinguere un prestito precedente contratto con un residuo di € 14.939,19 (finanziamento FINCONTINUO spa <Fiat ChrYsler Finance Spa> con decorrenza 1.11.20 di 120 rate mensili di € 244,00).

SITUAZIONE DEBITORIA CATALLI KATIA

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
IFISI NPL Investing spa ex Deutsche Bank	31.10.2019	€ 22.778,00	€ 12.949,47	Chirografo (d. ing. 38.25)
IFISI NPL Investing spa ex Findomestic Banca (carta+prestito)	Carta 4.12.17 Prestito 5.12.17	€ 25.504,74	€ 15.350,90 (considerato al 50% prestito per fideiussione del marito)	Chirografo (d.ing. 216.23)
KRUK Investimenti (ex AGOS)	19.4.2019		€ 25.096,05	Chirografo (d. ing. 298.23)
COMPASS (prestito personale +carta di credito)	05.02.20	€ 10.712,00	€ 5.460,00	Chirografo (d. ing. 403.21) pignoramento in corso
COMPASS 2025	6.2.25	€ 38.160,00	38.160,00	Chirografo

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

				(cessione del quinto)
TOTALE Finanziamenti			€ 97.017,22	
ADER Campobasso			€ 1.566,00	Spese processuali Tribunale Minori
ADER Campobasso			€ 548,65	Amm.ne finanziaria dir.prov.
TOTALE enti			€ 2.235,38	
TOTALE DEBITI			€ 99.252,60	

Quanto alle posizioni debitorie riportate in tabella, si specifica quanto segue:

CATALLI KATIA

IFIS NPL Investing spa

La posizione debitoria della sig.ra CATALLI nei confronti della IFIS NPL Investing derivano da due posizioni distinte:

- una posizione è relativa al finanziamento di credito al consumo originariamente stipulato con la DEUTSCHE Bank spa (poi MB Credit Solution, Revalea spa e poi Ifis) di € 22.778,00 (somma erogata € 16.623,75) contratto il 31/10/19 rimborsabile in 84 rate da € 268,00 ciascuna.

A fronte dell'inadempimento della sig.ra Catalli, in forza dei predetti contratti, la IFIS Npl Investing otteneva dal Tribunale di Lanciano il d. ing. n. 38/25 che condannava la debitrice al pagamento della somma di € 12.949,47 oltre interessi e spese legali.

- l'altra deriva dal finanziamento n. 20164964630115 contratto dalla sig.ra Catalli in data con FINDOMESTIC BANCA Spa garantito con fideiussione dal marito <all. 7>. Con la FINDOMESTIC la debitrice aveva sottoscritto altro contratto n. 10070058622756 con un saldo debitore di € 2.942,59.

A fronte dell'inadempimento, la società creditrici ha agito per il recupero del credito ed ha ottenuto dal Tribunale di Lanciano il d. ing. N. 216/23 che condannava i sig.ri Germano e Catalli al pagamento della somma di € 25.505,15 oltre interessi e spese legali. In forza del predetto titolo la società IFIS ha intrapreso un'azione esecutiva, pignoramento presso terzi, nei confronti della sig.ra Catalli ed una autonoma nei confronti del sig. Germano (limitatamente al finanziamento n. 20164964630115). Pertanto, il debito relativo al finanziamento contratto dalla sig.ra Catalli e garantito con fideiussione dal marito andrà imputato nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge.

KRUK Investimenti srl

Il debito trae origine dal contratto di finanziamento n. 061117502 inizialmente stipulato con Agos il 19.4.2019 con scadenza 20/4/2029. La somma da rimborsare ammontava ad € 26.554,00 quella

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

erogata ad € 16.924,35. La restituzione doveva avvenire in 120 rate da € 219 ciascuna.

COMPASS

Il debito nei confronti di Compass è relativo a due posizioni:

- una posizione deriva da un contratto di finanziamento n. 22160886 del 5.2.2020 per un totale di € 22.680,00 (erogati € 15.953,28) da restituire in 84 rate da € 189,92. A fronte dell'inadempimento la Compass otteneva dal Tribunale di Lanciano il d. ing. N. 403/21 e procedeva ad un pignoramento del quinto della retribuzione ancora in corso con un residuo di € 5.460,00 come da dichiarazione di precisazione del credito del mese di marzo 2025.
- La seconda posizione debitoria deriva da un finanziamento del mese di febbraio 2025 con la quale la Compass concedeva alla sig.ra Catalli un finanziamento di € 38.160,00 (somma da rimborsare) somma erogata 25.326,00 che veniva utilizzato per € 15.783,89 per estinguere anticipatamente un precedente finanziamento con cessione del quinto.

QUADRO GENERALE SINTETICO della SITUAZIONE DEBITORIA GERMANO-CATALLI

DEBITORE	Crediti preded.	Crediti privilegiati	Crediti chirograf.	Totale generale
GERMANO Rosario	€ 2.437,10	€ 1.371,81	€ 77.142,39	€ 80.951,35
CATALLI Katia	€ 3.068,75	€ 2.235,38	€ 99.252,60	€ 102.321,35
GERMANO-CATALLI	€ 5.505,75	€ 3.607,24	€ 174.159,60	€ 183.272,69

6) COSTI della PROCEDURA

CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC

Sono state inserite in prededuzione le competenze dovute a favore dell'OCC per le attività svolte e da svolgere in costanza di procedura per € 4.505,75 quantificate e pattuite secondo la tabella ministeriale di riferimento.

GERMANO Rosario	€ 1.997,10
CATALLI Katia	€ 2.508,65
GERMANO-CATALLI	€ 4.505,75

CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC

Sono stati previsti ed appostati complessivi € 1.000,00 al fine di affrontare i costi amministrativi e le spese bancarie di tenuta conto che si presenteranno in corso di procedura e per la durata del piano ed eventuali costi per registrazione sentenze/trascrizioni ecc.

GERMANO Rosario	€ 440,00
CATALLI Katia	€ 560,00
GERMANO-CATALLI	€ 1.000,00

Le competenze dell'OCC sono state inserite in proporzione dell'entità del debito complessivo imputato alla massa e cioè il 44% a Germano Rosario ed il 56 % a Catalli Katia (i valori percentuali

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

sono stati ottenuti approssimando le cifre decimali originariamente)

7) ORIGINE dello STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO

L'indebitamento della coppia, come precisato in tabella, ha avuto origine nel 2017, con la nascita del figlio, **Ciro Germano** (nato il 2.8.2017), perché oltre all'aumento delle spese che l'arrivo di un figlio comporta, il piccolo ha avuto problemi di intolleranze al latte artificiale che comportava difficoltà nella crescita. La coppia dopo numerosi tentativi, con le indicazioni del pediatra, ha individuato una tipologia di latte artificiale adatta al bambino ("Umana antirigurgito") il cui costo era di circa € 43,00 per 800 grammi (con un consumo giornaliero di circa € 43,00 e mensile di circa € 1.000,00 poiché un neonato nei primi tre mesi di vita assume in media da 600 a 800 gr al giorno). I ricorrenti hanno precisato di aver contratto i primi prestiti anche per comperare quello che occorreva per il bambino (cameretta, passeggino, corredino, ecc.).

Nel 2018 la coppia sottoscrisse con la società **Edmondo costruzioni** un contratto per l'acquisto della casa da destinare ad abitazione del nucleo familiare con la formula del rent to buy versando una caparra di € 10.000,00. Il contratto prevedeva una locazione della durata di due anni con l'impegno dei locatari ad acquistare l'immobile e stipulare l'atto notarile di compravendita entro il 30.11.2020. In attesa di perfezionare la compravendita, gli istanti hanno pagato un affitto di € 561,00 mensili (da imputare per il 50% ad acconto sul prezzo di acquisto) per l'appartamento sito in Lanciano, alla via Spataro 4 A. Nella convinzione che l'immobile sarebbe diventato a breve di loro proprietà i sig.ri **Catalli** e **Germano** hanno apportato all'immobile alcune migliorie, quali ad es. zanzariere e l'acquisto di alcuni mobili su misura.

All'avvicinarsi della scadenza per la stipula dell'atto di compravendita i ricorrenti facevano richiesta di mutuo garantito con erogazione del 100%. La Banca, però, nel 2020 non concesse il mutuo al 100% assistito dalla garanzia Consap poiché, a seguito di intervenute modifiche legislative introdotte dalla l. n. 126.20, i ricorrenti non avevano più i requisiti di legge per ottenere le agevolazioni e, di conseguenza, non hanno potuto acquistare l'immobile con la conseguente perdita della caparra versata. Questa situazione ha causato difficoltà economiche anche in considerazione che, oltre all'esborso iniziale per la caparra coperto con i risparmi, hanno dovuto lasciare l'appartamento ed affrontare le spese per un trasloco.

Nel 2020, inoltre, è scoppiata la pandemia e i ricorrenti sono stati costretti a periodi di cassa integrazione con una notevole flessione dello stipendio. Le spese correnti per la gestione del nucleo familiare erano sempre le stesse e quindi sono cominciate le difficoltà a rispettare le scadenze e a rimborsare le rate dei prestiti.

Nel 2021, alla luce della loro posizione debitoria nel tentativo di risolvere le difficoltà economiche i ricorrenti si sono rivolti ad una società operante nel settore del sovra indebitamento individuata on line. La società per l'esame della loro posizione ha richiesto il pagamento di oltre € 4.000,00 corrisposti a rate mediante bonifici e rilascio di effetti <all. 26>. I debitori hanno riferito che detta società si è limitata a formulare ai creditori alcune proposte di saldo e stralcio. A fronte

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

delle continue richieste economiche della società senza ottenere benefici concreti, i ricorrenti hanno preso atto di non aver correttamente valutato la situazione.

Da ultimo gli stessi si sono rivolti all'avv. Cacciola che ha depositato l'istanza presso l'OCC dell'ordine degli avvocati di Lanciano che ha introdotto il presente procedimento.

8) PROPOSTA di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI

La proposta dei ricorrenti prevede la messa a disposizione della procedura di n. 48 rate mensili di complessivi euro 900,00 per quattro anni per un totale di € 43.200,00 così distribuite:

Il sig. GERMANO ROSARIO verserà euro 400,00 mensili per un periodo di quattro anni per un totale di € 19.200 nel periodo considerato.

Stipendio mensile al lordo delle Trattenute (pignor. Deleghe e cessioni)	€ 1.600,00
Rateo mensilità aggiuntive (13 ^a mensilità)	€ 150,00
totale	€ 1.750,00
Spese per il sostentamento al 50%	€ 1.060,00
RESIDUO	€ 690,00

La sig.ra CATALLI KATIA verserà euro 500,00 mensili per un periodo di quattro anni per un totale di € 24.000,00 nel periodo considerato.

Stipendio mensile al lordo delle Trattenute (pignor. Deleghe e cessioni)	€ 1.600,00
Rateo mensilità aggiuntive (13 ^a mensilità)	€ 150,00
totale	€ 1.750,00
Spese per il sostentamento al 50%	€ 1.060,00
RESIDUO	€ 690,00

Con le somme i debitori si propongono di soddisfare nella misura del 100% i crediti prededucibili e privilegiati e propongono una soddisfazione parziale dei crediti chirografari.

I ricorrenti si offrono di pagare le somme indicate per un periodo di quattro anni e questo arco temporale rende la proposta più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria che avrebbe una durata di tre anni.

Le rate mensili da destinare alla procedura sono state calcolate tenendo conto di possibili flessioni del reddito dovute alla cassa integrazione oppure a spese urgenti non preventivabili al fine di garantire la tenuta del piano di ristrutturazione nell'arco temporale previsto

ATTIVO

Il sig. GERMANO (fatta eccezione per la piccola porzione di terreno erroneamente non indicata nella compravendita sopra indicata) e la sig.ra CATALLI non risultano proprietari di alcun bene immobile (v. allegato 15) pertanto la massa attiva che i ricorrenti possono mettere a disposizione è data dalle sole entrate mensili rappresentate dagli stipendi.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

La somma complessiva messa a disposizione, come sopra dettagliata ammonta a complessivi € 43.200,00 da distribuire in proporzione alle masse passive riepilogate.

9) PIANO di RISTRUTTURAZIONE

DEBITORE	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	%
GERMANO	Prededuzione	OCC	€ 1.997,10	€ 1.997,10	100
GERMANO	Prededuzione	FONDO SPESE	€ 440,00	€ 440,00	100
GERMANO	privilegio	Regione Abruzzo (di cui € 755,00 ADER)	€ 1.319,36	€ 1.319,36	100
GERMANO	Privilegio	Comune di Lanciano	€ 52,50	€ 52,50	100
	Chirografo	Debiti personali	€ 77.142,39	€ 15.391,04	19,92
TOTALE			€ 80.951,35	€ 15.391,04	

Il piano di ristrutturazione del sig. GERMANO pertanto il versamento di n. 48 rate da € 400,00 ciascuna a partire dal mese successivo all'omologazione proposta, che saranno versate su un conto corrente della procedura con cadenza mensile.

Il piano dei pagamenti prevede, in primis, la soddisfazione dei crediti prededucibili (OCC) nella misura del 100% del loro ammontare, successivamente i crediti privilegiati, sempre nella misura del 100%.

Infine verranno soddisfatti i creditori chirografari personali nella misura 19,95% e comuni nella misura complessiva del 39,2% circa. Le somme da attribuire ai singoli creditori chirografari saranno calcolate applicando la percentuale di soddisfo sul debito residuo (considerando che sono in corso pignoramenti e cessioni che comportano la riduzione del debito le percentuali di soddisfo saranno maggiori).

DEBITORE	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	%
CATALLI	Prededuzione	OCC	€ 2.508,75	€ 2.508,75	100
CATALLI	Prededuzione	FONDO SPESE	€ 560,00	€ 560,00	100
CATALLI	Privilegio	ADER Campobasso	€ 2.235,38	€ 2.235,38	100
CATALLI	Chirografo	Prestiti personali	€ 97.017,22	€ 18.695,87	19,27
TOTALE			€ 99.252,60	€ 24.000,00	

Il piano di ristrutturazione della sig.ra CATALLI prevede, pertanto, il versamento di n. 48 rate da € 500,00 ciascuna a partire dal mese successivo all'omologazione proposta, che saranno versate

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

su un conto corrente della procedura con cadenza mensile.

Il piano dei pagamenti prevede, in primis, la soddisfazione dei crediti prededucibili (OCC) nella misura del 100% del loro ammontare, successivamente i crediti privilegiati, sempre nella misura del 100%.

Infine verranno soddisfatti i creditori chirografari personali nella misura del 19,27% e comuni nella misura complessiva del 39,2% circa. Le somme da attribuire ai singoli creditori chirografari saranno calcolate applicando la percentuale di soddisfo sul debito residuo (considerando che sono in corso pignoramenti e cessioni che comportano la riduzione del debito le percentuali di soddisfo saranno maggiori).

RIEPILOGO PROPOSTA

GERMANO		RESIDUO	percentuale	CATALI		RESIDUO	percentuale
ATTIVO	€ 19.200,00			ATTIVO	€ 24.000,00		
OCC	€ 1.997,10	€ 17.202,90	100,00%	OCC	€ 2.508,75	€ 21.491,25	100,00%
Fondo spese occ	€ 440,00	€ 16.762,90	100,00%	Fondo spese occ	€ 560,00	€ 20.931,25	100,00%
AG. ENTRATE	€ 1.371,86	€ 15.391,04	100,00%	AG. ENTRATE	€ 2.235,38	€ 18.695,87	100,00%
CHIROGRAFI	€ 77.142,39		19,95%	CHIROGRAFI	€ 97.017,22		19,27%

10 LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Le cause che hanno portato all'indebitamento sono state, inizialmente, legate alla nascita del figlio ed all'acquisto della casa. La mancata erogazione del mutuo ha comportato la perdita della caparra confirmatoria e costi per il trasloco.

Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Gli istanti hanno contratto le obbligazioni nella convinzione di poterle adempiere *avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito del momento*. Hanno sempre cercato di onorare gli impegni assunti e difatti i finanziamenti sono stati ottenuti a fronte di deleghe di pagamento e di cessioni del quinto dello stipendio. I prestiti sono stati contratti per far fronte alla carenza di liquidità necessaria a sopperire i bisogni della famiglia poiché a causa di eventi non previsti si sono ritrovati ad affrontare situazioni che hanno causato una crisi perdurante.

Va sottolineato che, come si preciserà in seguito, le varie finanziarie non sempre hanno tenuto conto correttamente del merito creditizio.

I ricorrenti negli anni hanno sempre regolarmente pagato i canoni di locazione dell'immobile occupato, le spese condominiali, hanno cercato di ripianare le posizioni relative ai debiti.

Hanno messo a disposizione i loro redditi con trasparenza al momento della richiesta dei finanziamenti e, nei limiti delle loro capacità, hanno sempre cercato di adempiere alle obbligazioni senza porre in essere atti in frode ai creditori. I tassi di interessi molto alti e la necessità di liquidità per le spese correnti hanno indotto i ricorrenti ad estinguere finanziamenti precedenti accendendone di nuovi nel tentativo di ottenere condizioni meno onerose.

La posizione degli istanti si è aggravata nel periodo della pandemia poiché i loro stipendi hanno subito una flessione significativa per via della cassa integrazione.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Recenti pronunce della giurisprudenza di merito ritengono che la formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura. In sintesi, secondo le Corti di merito, non si tratta di premiare in positivo il consumatore diligente, "onesto ma sfortunato", che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere in negativo il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023, Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024).

Il giudizio andrebbe enucleato anche tenendo conto della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi pienamente conto del loro progressivo indebitamento (Appello Bologna 9.2.24). Nel caso di specie i ricorrenti si sono mostrati sprovveduti in quanto in buona fede hanno confidato nella correttezza di terzi che non si sono comportati sempre in modo professionale.

11) INDICAZIONE DELLA VALUTAZIONE del MERITO CREDITIZIO

Circa la verifica richiesta dal terzo comma dell'art. 68 CCII, occorre valutare se lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore e, quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

La norma impone al finanziatore di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale- attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati e quindi l'esito negativo della suddetta verifica può e dovrebbe precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.

MERITO CREDITIZIO posizione GERMANO

- 1) IFIS NPL Investing (fideiussione per prestito ex Findomestic) Il sig. Germano nel 2017 aveva sottoscritto una fideiussione a garanzia di un finanziamento accesso dalla sig.ra Catalli con la Findomestic per € 38.421,00. All'epoca lo stesso non aveva posizioni debitorie sospese e, pertanto la fideiussione era stata concessa nel rispetto del merito creditizio.
- 2) COMPASS, con riferimento alla posizione va tenuto conto che il finanziamento è stato acceso dal sig. Germano nel 2019. Il merito creditizio può ritenersi rispettato. Va comunque

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

considerato che nel 2019 il sig. Germano risultava garante del prestito della sig.ra Catalli che era comunque in regola con i pagamenti ed aveva in uso, sempre con la Compass, una carta di credito che consentiva una linea di credito di € 1.500,00.

- 3) IFIS NPL (ex Deutsche Bank), quanto alla predetta posizione attiene ad un prestito personale del 27/01/2020 di € 25.460,00. Il merito creditizio risulta rispettato anche se con le precisazioni di cui al punto precedente circa l'esistenza della fideiussione, della carta di credito Compass e di un fido aperto con BPER per complessivi € 2.000,00 che nel 2020 presentava già un saldo passivo.
- 4) FIDES, quanto alla posizione debitoria derivante da un prestito personale del primo ottobre 2024 di € 36.000,00 il merito creditizio NON può ritenersi rispettato. La rata mensile di € 300,00 eccede il reddito disponibile e, inoltre, a tale data risulta escussa la fideiussione e risultano in sofferenza altre posizioni, situane sicuramente verificabile dalla finanziaria erogante.

MERITO CREDITIZIO posizione CATALLI

- 1) IFIS NPL Investing (ex Findomestic), la posizione relativa ad un prestito al consumo del 2017 è stata concessa nel rispetto del merito creditizio. Il prestito era garantito dal sig. Germano e unitamente ad esso venne rilasciata alla sig.ra Catalli anche una carta di credito con un affidamento di € 2.000,00.
- 2) KRUK (ex Agos), il finanziamento inizialmente contratto con Agos risale al 19/04/2019 e risulta concesso nel rispetto del merito creditizio anche se, come emerge dal prospetto della tabella allegata, la rata massima possibile era pari ad € 230,84 quella accordata era di € 219,00. Una situazione già al limite.
- 3) IFIS NPL Investing (ex Deutsche bank), il contratto del 31/10/2019 con Deutsche Bank NON ha rispettato il merito creditizio in quanto all'epoca risultavano in essere già tutti i precedenti finanziamenti con rate complessive di € 676,00 mensili.
- 4) COMPASS (I finanziamento 2020), la società erogante NON ha adeguatamente valutato il merito creditizio e non ha tenuto conto adeguatamente dei precedenti finanziamenti.
- 5) COMPASS (II finanziamento 2025) la società erogante NON ha adeguatamente valutato il merito creditizio e non ha tenuto conto adeguatamente dei precedenti finanziamenti a maggior ragione se si considera che alla data della concessione del nuovo finanziamento aveva già in corso un'azione esecutiva conclusasi con un pignoramento dello stipendio ancora in corso per la precedente posizione del 2020.

Le tabelle potrebbero presentare degli errori, ma possono essere considerate indicative rispetto ad una concessione del credito posta in essere con poca prudenza perché erogata quasi sempre a fronte di deleghe e cessioni di dipendenti pubblici.

12) CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente quale Gestore, ritiene che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai ricorrenti consentono di esprimere un **giudizio positivo** sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta **a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.**

I dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione fornita, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Pertanto, lo scrivente professionista nominato Gestore della Crisi, ascoltati i ricorrenti ed esaminata la documentazione messa a disposizione della procedura, attesta che la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposti dai ricorrenti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Lanciano, 19.5.2025

Con osservanza

Il Gestore
Avv. Biancamaria Bucco

ALLEGATI

1. Provvedimento Nomina OCC
2. Copia Carta identità e c.f. Germano-Catalli
3. Preventivo sottoscritto
4. Copia verbale della prima audizione
5. Germano contratti di finanziamento
6. Catalli contratti di finanziamento
7. Findomestic Germano-Catalli
8. Carichi pendenti
9. Certificato Esecuzioni mobiliari
10. Redditi Germano
11. Redditi Catalli
12. Buste paga Germano
13. Buste paga Catalli
14. Atto di compravendita
15. Visure
16. Stima omi
17. Certificati di residenza

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

- 18. Carta circolazione auto
- 19. CRIF
- 20. CTC
- 21. Centrale Rischio
- 22. Elenco spese correnti
- 23. Estratto contributivo Catalli
- 24. Estratto contributivo Germano
- 25. Contratto di locazione
- 26. Ricevute pagamenti Esdebitami retake
- 27. Estratto per riassunto di matrimonio
- 28. Pec comunicazione enti
- 29. Locazione con patto di acquisto
- 30. Estratti Conto Catalli
- 31. Estratti conto Germano
- 32. Risccontro enti Catalli
- 33. Risccontro enti Germano
- 34. Prospetto merito creditizio